



L'informativa prima e dopo il GDPR

Il GDPR ha modificato ed ampliato il novero delle informazioni da rendere all'interessato, elemento essenziale per garantire un trattamento dei dati corretto e trasparente.

Il tool genera le informative rivolte agli interessati per ogni specifica finalità con gli elementi circa l'identità del titolare, la finalità e la modalità del trattamento, etc.

Possono però sorgere alcune questioni, soprattutto in vista dello scadere del termine di prima applicazione del GDPR fissato, lo ricordiamo, al 19 maggio 2019.

Siccome l'informativa è uno degli obblighi principali in materia di privacy, è opportuno fare il punto della situazione.

1. Le informative rese prima del 25 Maggio 2018

Che fare con le informative rese prima del 25 Maggio 2018?

Il Garante ha evidenziato la necessità che il Titolare del trattamento verifichi la rispondenza delle informative ai nuovi criteri, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità di redazione, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi del GDPR.

E' molto probabile che l'informativa fornita prima del 25 maggio 2018 non sia conforme al GDPR e si verifichi quindi la necessità di adeguarla, utilizzando quella contenuta nel tool.

In concreto, la modalità più semplice è quella di usare la nuova informativa per tutti gli interessati.

2. Come rendere correttamente l'informativa: quando e come

L'informativa deve essere resa:

- se i dati sono forniti dall'interessato – come di solito accade -, al momento della raccolta;
- se i dati NON me li fornisce l'interessato, entro un termine ragionevole che non può superare un mese dalla raccolta oppure al momento della comunicazione dei dati.

Può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche oralmente, se richiesto dall'interessato: in questo caso, il GDPR richiede che sia comunque comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

In pratica è quindi preferibile utilizzare una forma scritta per evitare discussioni: indifferente se cartacea o tramite pagina web/applicazione purchè possa darsi la prova di aver fornito le informazioni previste dal GDPR.

Nei casi in cui il Titolare deve semplicemente rendere l'informativa, senza necessità di raccogliere uno specifico consenso dell'interessato, essa può essere resa anche mediante l'apposizione di un cartello affisso all'interno dei locali.

3. Eccezioni: quando non è necessario fornire l'informativa

Il GDPR prevede che in alcuni casi il Titolare sia esonerato dall'obbligo di fornire un'informativa. In particolare, non è obbligatorio raccogliere l'informativa nei seguenti casi:

- qualora l'interessato disponga già delle informazioni (nel caso in cui i dati non siano stati raccolti presso l'interessato);
- nel caso in cui i dati non siano raccolti presso l'interessato: qualora rendere l'informativa risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (si pensi ad attività di trattamento per raccolta di una rilevante quantità di dati effettuati nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici);
- nel caso in cui i dati personali debbano rimanere riservati, conformemente a un obbligo di segreto professionale (come nel caso di un medico rispetto ai parenti del suo paziente: in questo caso il medico non deve rendere l'informativa ai parenti per la semplice ragione che è già obbligato a mantenere il segreto professionale circa lo stato di salute dei pazienti e dei suoi parenti).

Gli adempimenti privacy in relazione ai nuovi obblighi legati alla fatturazione elettronica: aggiornamento del tool ai nuovi requisiti.

L'introduzione degli obblighi legati alla fatturazione elettronica ha comportato per i Titolari del trattamento la necessità di procedere a disciplinare tali adempimenti sotto il punto di vista privacy. Questi ultimi hanno proceduto a esternalizzare tale servizio, affidandosi a uno dei numerosi servizi software presenti sul mercato che si occupano di gestire tali adempimenti (compreso quello messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate) oppure ad affidare tali adempimenti direttamente al proprio commercialista o consulente fiscale.

In entrambi i casi occorrerà procedere a verificare che siano stati regolamentati e gestiti in maniera corretta gli adempimenti privacy (sono stati stipulati i necessari accordi per il trattamento dei dati? Le condizioni generali di contratto predisposte dal fornitore del servizio di fatturazione elettronica tengono conto degli adempimenti privacy? Etc.).

Il nostro tool è stato recentemente aggiornato con tutti i documenti necessari a gestire tali trattamenti e con l'introduzione di nuove domande, nuove attività di trattamento all'interno del registro e nuovi suggerimenti operativi e normativi dal linguaggio semplice ed intuitivo, pronti a guidare l'Utente con massima facilità nella verifica degli adempimenti privacy in relazione a questi trattamenti, al fine di garantire al 100% la compliance privacy della propria organizzazione.

Si consiglia quindi di accedere alla propria piattaforma e procedere all'aggiornamento seguendo le indicazioni che troverete evidenziate in "home".

Per ulteriori informazioni soluzioneprivacy@fulcri.it